



COMUNE DI CODEVIGO

PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

DELIBERAZIONE N° 6

DEL 28/03/2018

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: Imposta unica comunale (IUC) Componente IMU: definizione delle aliquote e detrazioni per l'anno 2018- Confermativa.

L'annoduemiladiciotto, addì **ventotto** del mese di **marzo** alle ore 19.30 nei locali della sala consiliare, previa convocazione con avvisi scritti regolarmente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale. Eseguito l'appello, risultano:

			Presenti	Assenti
1	Belan Annunzio	Sindaco	X	
2	Visentin Olives	Consigliere	X	
3	Bacco Sergio	Consigliere		X
4	Bartella Daniela Romilda	Consigliere	X	
5	Frison Nicolas	Consigliere	X	
6	Meneghin Silvia	Consigliere	X	
7	Previati Alberto	Consigliere	X	
8	Rizzonato Valentina	Consigliere	X	
9	Ruzzon Maurizio	Consigliere	X	
10	Ferrara Maddalena	Consigliere	X	
11	Vessio Francesco	Consigliere	X	
			10	1

Assiste alla seduta il Dott. GIROTTI DANTE V. Segretario del Comune.

Il Sig. Belan Annunzio nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatore i consiglieri: Previati Alberto, Rizzonato Valentina, Ferrara Maddalena

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto l'art. 49 del T.U. 267/2000 e s.m.i.;

Esaminata la proposta n. 08/2018(area VI demografici-tributi)

ESPRIME

Parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica stessa.

Data, 20/03/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI

f.to dott.ssa Eugenia Moscardi

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto l'art. 49 del T.U. 267/2000 e s.m.i.;

Esaminata la proposta:

- Certifica l'effettivo svolgimento dell'istruttoria contabile sull'argomento in oggetto ed esprime, in ordine alla regolarità contabile, parere:
 - o **Favorevole**
 - o Contrario per i seguenti motivi:

- Attesta che il presente atto non necessita di parere contabile

Data, 20/03/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Rag. Emanuela Zanellato

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art.1 comma 639 della legge n. 147/2013, legge n. 147/2013, legge di stabilità 2014, ha istituito dal 01-01-2014 la IUC (imposta unica comunale)
- essa si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di una componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art.1 comma 703 della legge di stabilità 2014 stabilisce che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

Richiamata la normativa in materia di IMU che ha subito numerose e notevoli modifiche per effetto di svariati provvedimenti legislativi in materia:

- l'art. 13, comma 1, del DL n. 201 del 2011 ha istituito l'imposta municipale propria (IMU), disciplinata anche dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs. n. 23 del 2011, dalla legge n. 147 del 2013 e da altri provvedimenti normativi;
- Il presupposto dell'Imu è, analogamente all'ICI, il possesso di immobili di cui all'art. 2 del D. Lgs n. 504/1992;
- l'art. 13, comma 2, del DL n. 201 del 2011, come riformulato dall'art. 1, comma 707, della legge 147 del 2013, dispone che l'IMU non si applica all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
- l'art. 13 comma 2 del DL n.201/2011 come modificato dal DL n. 47/2014 convertito con modificazioni dalla legge n. 80/2014 stabiliva che dal 1 gennaio 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato e iscritti nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, con obbligo dichiarativo da parte del contribuente;
- l'art. 13, comma 9 bis, del DL n. 201 del 2011, come modificato dal D.L. 133/2013 dispone che dal 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i "fabbricati merce" costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- l'art.1, comma 707, della legge n.147 del 2013, legge di stabilità per l'anno 2014, dispone la riduzione del moltiplicatore per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, da 110 a 75;

- l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, il quale dispone che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;

I Comuni possono altresì considerare direttamente adibita ad abitazione principale:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Viste le ulteriori modifiche introdotte all'art. 13 del D.L. n. 201/2011 dal comma 707 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità anno 2014) l'IMU non si applica:

- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
- alla casa assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- all'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non locato, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni di dimora abituale e della residenza anagrafica;
- ai fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall'art. 9, comma 3 bis, del DL n. 557 del 1993;

Considerato che il comma 10 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 prevede l'applicazione della detrazione di euro 200,00 all'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie A/1, A/8, A/9 e alle relative pertinenze e che la suddetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati;

Atteso che la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. legge di stabilità anno 2016), ha modificato la disciplina normativa IMU di cui all'art. 13 D.L. n. 201/2011 e all'art. 1 commi 639 e ss della L.147/2013, con particolare riferimento ad IMU e TASI dell'imposta unica comunale (I.U.C.), trattasi di novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo;

In particolare:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella cat. A/1, A/8, A/9;
- modifica alla disciplina IMU dei terreni agricoli, dall'anno 2016 sono esenti i terreni posseduti e condotti dai coldiretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- ristabilito a 135 il moltiplicatore per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni agricoli (anziché 75)
- riduzione del 50% della base imponibile IMU, destinata all'unità immobiliare concessa in comodato gratuito a parenti, solo in presenza di determinati requisiti (L. 208/2015, art. 1 comma 10 lett. b, che integra l'art. 13 comma 3 del D.L. 201/2011):
 - l'unità immobiliare non deve essere classificata nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e deve essere concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che la utilizzano come abitazione principale, il contratto deve essere registrato e il comodante deve possedere un solo immobile in Italia e risiedere anagraficamente nonché dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile

adibito ad abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9;

- esclusione da IMU anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinata a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica (L. 208/2015, art. 1 comma 15, che modifica l'art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011);
- esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali gruppi D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. imbullonati);

Visti:

- l'art. 1 comma 26, della legge 208 del 2015 (legge stabilità anno 2016) in merito alla sospensione dell'efficacia dell'aumento dei tributi e delle addizionali per gli anni 2016-2017;
- l'art.1 comma 37 lett. a) della legge di Bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205) che estende anche all'anno 2018 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali;

Dato atto che

- in applicazione della richiamata sospensione di cui all'art. 1 comma 26 legge 208/2015 modificato ed integrato dall'art. 1 comma 37 della legge 205/2017, l'imposta municipale unica (IMU) per l'anno 2018 risulta pertanto basata su una disciplina analoga a quella dell'anno 2016;

Considerato, inoltre, in merito alle aliquote:

- l'art. 13, comma 6, del DL n. 201 del 2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali (aliquota minima 0,46 per cento aliquota massima 1,06 per cento);
- l'art. 13, comma 7, del DL n. 201 del 2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o in diminuzione fino a due punti percentuali (aliquota minima 0,2 per cento e aliquota massima 0,6 per cento);
- devono essere approvate con deliberazione di Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del d. lgs. n. 446 del 1997, richiamo effettuato ai fini IUC-IMU dall'art. 1 comma 702 della legge 147/2013 ed ai fini IMU dagli artt. 14, comma 6, del d.lgs n. 23/2011 ss.mm.ii. e 13, comma 13, del D.L. n. 201/2011 ss.mm.ii., pertanto ai Comuni è preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima;
- l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, i limiti prefissati per la sola IMU (comma 640 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 -legge di stabilità per l'anno 2014);

Richiamato il Regolamento Comunale IUC, per l'applicazione dell'IMU approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 8 del 19/05/2014;

Richiamata la propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 29/04/2016 avente ad oggetto la determinazione delle aliquote e delle detrazioni IMU per l'anno 2016 (riconfermate anche per l'anno 2017 con D.C.C. n. 4/2017), così riassunte:

- **aliquota ordinaria pari all' 8,6 per mille applicabile a tutti gli immobili** non rientranti tra le tipologie sottoelencate;
- **aliquota pari al 7,6 per mille** per i terreni agricoli;
- **aliquota pari al 5 per mille** per l'abitazione principale delle unità immobiliari classificate nelle categorie A1-A8-A9 e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C2, C6 e C7;
- **aliquota 9,6 per mille** per le aree fabbricabili;
- **aliquota 8,6 per mille** per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 e nello specifico:
 - aliquota 7,6 per mille il cui gettito è di competenza dello Stato
 - aliquota 1 per mille il cui gettito è di competenza del Comune;
- la detrazione annuale di € 200,00 rapportata al periodo di possesso, per i casi di cui alla lett. b)

- assimilazione delle unità immobiliari e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata (art. 1, comma 707, lett b), n. 3, della legge n. 147/2013 – art. 3, del regolamento comunale IUC- IMU approvato con deliberazione di C.C. n. 8 del 19/05/2014, dall’assimilazione sono esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9;

Vista la proposta di bilancio per l’anno 2018 predisposta dal Servizio economico Finanziario;

Visti:

- l’art. 1 comma 639 e ss della legge 147/2013 istitutiva della IUC, anche alla luce delle modifiche introdotte con validità dal 1° gennaio 2016 dalla legge 2018/2015 (c.d. legge di stabilità 2016);
- gli artt. 8,9,14 del d.lgs n. 23/2011 e l’art. 13 del d.l. 201/2011 e ss.mm.ii., comprese le recenti modifiche introdotte dalla citata legge 218/2015;
- il d. lgs n. 504/1992;
- l’art. 52 del d.lgs 446/1997;
- l’art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, così come modificato dall’art. 27, comma 8 legge 28/12/2001, n. 448, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi comunali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’Irpef, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento anche se adottati successivamente all’inizio dell’esercizio;
- l’art. 1, comma 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2007)”, con cui è previsto che “Gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
- l’art. 151, comma 1, del TUEL-D.Lgs. 267/2000 relativo all’esercizio provvisorio che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, termine che può essere differito con decreto del Ministero dell’Interno;
- l’art. 163, comma 3, del TUEL-D.Lgs. 267/2000 relativo all’esercizio provvisorio di bilancio;
- il decreto del Ministero dell’Interno del 29/11/2017 (G.U. n. 285 del 06-12-2017) che differiva il termine, per l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli Enti locali, al 28/02/2018;
- il decreto del Ministero dell’Interno del 9 febbraio 2018 (G.U. n. 38 del 15-02-2018) che differiva ulteriormente il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali 2018/2020 al 31 marzo 2018;

Visto il parere tecnico espresso ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 200, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal responsabile del Servizio Tributi;

Acquisito il parere di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 200, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal responsabile del Servizio Finanziario;

Acquisito altresì il parere dell’organo di revisione dell’Ente ai sensi dell’art. 239, comma 1 lett. b) n. 7) del D. Lgs n. 267/2000 come modificato dalla legge 213/2012;

Visto l’art. 42 del D. Lgs 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli 7, contrari 2 (Ferrara e Ruzzon), astenuti 1 (Vessio), espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1 - le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2 - di determinare, a decorrere dal 1° gennaio 2018, le seguenti aliquote per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU):

- aliquota ordinaria pari a **8,6 per mille applicabile a tutti gli immobili** non rientranti tra le tipologie sottoelencate;
- aliquota pari a **7,6 per mille per i terreni agricoli**;
- aliquota pari a 5 per mille e detrazione ordinaria di € 200,00 per le unità immobiliari classificate nelle categorie A1-A8-A9 e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C2, C6 e C7;
- aliquota pari a **9,6 per mille per le aree fabbricabili** ;
- aliquota pari a **8,6 per mille per gli immobili ad uso produttivo** classificati nel gruppo catastale D, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 e nello specifico:
 - aliquota pari a **7,6 per mille a favore dello Stato**
 - aliquota pari a **1 per mille a favore del Comune**;

- 1- di confermare, per l'anno 2018, le seguenti assimilazioni all'abitazione principale ai fini dell'IMU:
 - unità immobiliari e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata (art. 1, comma 707, lett b), n. 3, della legge n. 147/2013 – art. 3, del regolamento comunale IUC- IMU approvato con deliberazione C.C.n. 8 del 19/05/2014; dall'assimilazione sono esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9;
- 2- di prendere atto dell'ulteriore assimilazione dell'abitazione principale stabilita dalla legge ai fini IMU, che comporta comunque un obbligo dichiarativo da parte del contribuente:
 - unità immobiliare posseduta in Italia titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani iscritti AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, purché si tratti di un'unica unità immobiliare non locata o data in comodato d'uso (art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, come modificato con L. n. 80/2014 in sede di conversione del D.L. n. 47/2014);
- 3- dare atto che:
 - in applicazione della sospensione di cui al richiamato art. 1 comma 26 della legge 208/2015 e all'art. 1 c. 42 legge di bilancio n. 232/2016 nonché all' art. 1 comma 37 della legge di bilancio 2018 n.205/2017, le aliquote IMU relative all'annualità 2018 non hanno subito aumenti rispetto a quelle vigenti negli anni 2015-2016;
 - viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote dell'IMU e della TASI per ciascuna tipologia di immobile non è superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU, così come stabilito dal comma 667, art. 1 della legge 147 del 27/12/2013;
- 4- di dare atto, inoltre, che:
 - la presente deliberazione costituisce atto propedeutico al Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2018;
 - le disposizioni regolamentari risultanti incompatibili con l'introduzione di successive modifiche legislative, devono intendersi disapplicate;
- 5- di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione ai sensi dell'art.13, comma 13-bis del D.L. 201/2011 e successive modifiche ed integrazioni e secondo le modalità sancite dal Ministero dell'economia e delle Finanze ai sensi della vigente normativa.

Successivamente, stante l'urgenza e con il seguente risultato: con voti favorevoli 7, contrari 2 (Ferrara e Ruzzon), astenuti 1 (Vessio), espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- di dare al presente atto immediata esecuzione a' sensi dell'art. 134 del T.U. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Fto Belan Annunzio

IL V.SEGRETARIO
Fto Dott. GIROTTO DANTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 T.U. 267/2000)

Certifico io sottoscritto Messo Comunale che il presente verbale viene pubblicato in data odierna all'Albo Online, per quindici giorni consecutivi.

Lì, 17.04.2018

IL MESSO COMUNALE
f.to Paola Ranzato

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì, 17.04.2018

IL FUNZIONARIO
Luigina Chiggiato

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ._____

- ai sensi dell'art. 134 T.U. 267/2000, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile;
- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (Art. 134 T.U. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE